
AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
SEDE DI ROMA

RICORSO ORDINARIO AL T.A.R.

per la impugnazione dell'Atto amministrativo

D.D.G. USR Lazio prot.llo n. 17502-11/05/22

con domanda cautelare (artt. 40, 53, 56 c.p.a.)

La sottoscritta **Avv. Prof. Loredana BISCEGLIE** (codice fiscale BSCLDN61B44A339K), **in proprio**, nata il 04.02.1961 ad Apricena (Foggia) ed ivi domiciliata a via Del Forte Trionfale n. 34 - 00134 Roma, con domicilio professionale a via Dei Gracchi n. 137 - 00192 Roma (RM) Mobile 347 2191028, titolare di cattedra su posto di potenziamento presso il Liceo Scientifico Statale "Camillo Cavour" di Roma, quale "Docente di ruolo ordinario" per l'insegnamento di Scienze Giuridiche ed Economiche (Classe A046), ed elettivamente domiciliata ai fini del presente atto presso e nello studio legale omonimo corrente a via Dei Gracchi n. 137 - 00192 Roma (RM), con domicilio digitale al seguente indirizzo P.e.c. loredanabisceglie@ordineavvocatiroma.org,

Ricorrente

CONTRO

1) Ministero dell'istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in persona del Direttore Generale Dr. Rocco Pinneri, con sede legale a via Frangipane n. 41 - 00184 Roma (RM), P.e.c. drla@postacert.istruzione.it, elettivamente domiciliato ope legis per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede legale a via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA, con P.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it.

2) Ministero dell'istruzione, Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, in persona del Direttore Generale Dott. Jacopo Greco, con sede legale a Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM), PEC: dppr@postacert.istruzione.it, elettivamente domiciliato ope legis per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede legale a via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA, con P.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it.

3) Al Ministero dell'istruzione Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, in persona del Direttore Generale D.ssa Antonella Tozza, con sede legale al Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma (RM), PEC: dgruf@postacert.istruzione.it, elettivamente domiciliato ope legis per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede legale a via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA, con P.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it.

Resistenti

E nei confronti di

GOVERNO ITALIANO, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Responsabile della protezione dei dati personali, con sede legale a Via della Mercede n. 96 - 00187 Roma (RM), PEC: USG@mailbox.governo.it, elettivamente domiciliato ope legis per la carica presso l'Avvocatura Generale dello Stato, con sede legale a via dei Portoghesi n. 12 - 00186 ROMA, con P.e.c. ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, roma@mailcert.avvocaturastato.it.

Cointeressato

Prof. NETTI PIETRO (codice fiscale NTTPTR78M31H096V), nato a Putignano (BA) il 31/08/1978 e residente a via Castellana n. 75/C - Conversano (BA), Email: pietro.netti@posta.istruzione.it

Controinteressato

PER L'ANNULLAMENTO

del D.D.G. prot. n. 17502 datato 11 maggio 2022 U.S.R. per il Lazio di Roma, pubblicato all'albo informatico su comunicazione.lazio@istruzione.it a firma del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Dr. Rocco Pinneri, avente ad oggetto la "Individuazione dei Proff. INGLESE Giuseppe, LA ROCCA Massimo, NOVELLA Caterina, NETTI Pietro" per l'espletamento di funzioni tecnico-ispettive presso l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio con sufficiente specializzazione (posizione retributiva D) da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o in subordine ai sensi del comma 5-bis o comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, con riferimento all'**Avviso prot. AOODRLA prot. n. 10060 del 16/03/2022**, in particolare, per il formale **ANNULLAMENTO, previa sospensiva dell'efficacia**, della Graduatoria de qua a far data dal 31.05.2022; nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, e degli ulteriori atti pregressi prodromici e non definitivi connessi presupposti e consequenziali.

IN FATTO

1) In data 20 marzo 2022 la ricorrente Prof.ssa Bisceglie Loredana, dipendente di ruolo del Ministero della Istruzione a dar data dal 01.09.2006 con funzione di “Docente di ruolo di scienze giuridiche ed economiche Classe A046”, in servizio presso il Liceo Scientifico Statale “Camillo Cavour” corrente a via della Carine n. 1 – 00184 Roma (RM), con domanda formulata ai sensi dell’Art. 19 comma 6 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, inviava tramite posta elettronica certificata all’U.S.R. per il Lazio di Roma la propria manifestazione di interesse alla nomina di dirigente tecnico a tempo determinato, come da avviso pubblico prot. AOODRLA prot.llo 10060 del 16/03/2022, a firma del Direttore Generale Dr. Rocco Pinneri presso l’U.S.R. per il Lazio di Roma;

2) In data 11 maggio 2022 con D.D.G. prot.llo n. 17502 U.S.R. per il Lazio di Roma, pubblicato all’albo informatico su comunicazione.lazio@istruzione.it, il Direttore Generale Dr. Rocco Pinneri individuava i Proff. INGLESE Giuseppe, LA ROCCA Massimo, NOVELLA Caterina, NETTI Pietro, per l’espletamento di funzioni tecnico-ispettive presso l’Ufficio scolastico regionale per il Lazio con sufficiente specializzazione (posizione retributiva D) da conferire ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o in subordine ai sensi del comma 5-bis o comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, per le finalità stabilite dall’articolo 1, comma 94, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

3) In data 7 luglio 2022 con missiva Email / Pec la scrivente inviava tramite posta elettronica certificata all’U.S.R. per il Lazio di Roma la “Istanza di accesso documentale ai sensi dell’art. 22 Legge 241/2022” riservando l’accesso civico (Art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013) e l’accesso generalizzato (Art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013) ai sensi di legge, evidenziando la carenza di nomina della commissione esaminatrice e il difetto di pubblicità sul sito www.usrlazio.it conosciuto il D.D.G. del 11 maggio 2022 Prot.llo n. 0017502 del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Dr. Rocco Pinneri che pubblicava all’Albo informatico sul sito www.usrlazio.it l’elenco dei nominativi di n.4 dirigenti tecnici destinatari di nomina da effettuarsi con decreto previo collocamento fuori ruolo, con espressa riserva di inoltro della domanda di accesso civico semplice (Art. 5 comma 1 D.Lgs. 33/2013) e di accesso civico generalizzato (Art. 5 comma 2 D.Lgs. 33/2013) da inviarsi agli uffici pubblici preposti al controllo sulla trasparenza

amministrativa dell'attività del Ministero dell'Istruzione e dell'ufficio decentrato U.S.R. per il Lazio di Roma;

4) La scrivente docente di ruolo dal 01.09.2006 vanta un interesse concreto ed attuale alla regolarità del procedimento amministrativo de quo atto a conoscere i documenti del procedimento amministrativo dall'avviso pubblico sino al decreto di nomina de qua, in virtù del Principio di trasparenza amministrativa e del Principio del giusto procedimento, anche ai sensi del collegamento normativo di cui agli Artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, Artt. 22 e 71 Legge 241/1990, Art. 19 comma 6 D.Lgs. 165/2001, per le finalità stabilite dall'articolo 1, comma 94, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, il tutto richiesto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli Artt. 22 e 71 Legge 241/1990, Artt. 6 ss. D.P.R. 184/2006, Artt. 5 ss. D.Lgs. 33/2013 (cd. Foia) e delle relative disposizioni di attuazione dell'Amministrazione, disciplinanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi come disposto anche dall'ANAC e dall'AGID in materia di pubblica amministrazione;

5) Con il formale accesso documentale in via d'urgenza, con riserva di impugnazione in via giurisdizionale al T.a.r. per il Lazio di Roma entro gg. 60 del D.D.G. prot.llo n. 17502 dell'11.05.2022, si è richiesto l'accesso agli atti e documenti del procedimento amministrativo iniziato con D.D.G. del 16 marzo 2022 Prot.llo n. 0010060 e concluso con D.D.G. del 11 maggio 2022 Prot.llo n. 0017502, per la *presa visione* ad horas durante gli orari di ufficio e la *estrazione di copia* nei termini e nelle forme di legge, dei seguenti atti e documenti:

- A) Decreto *protocollato* con **Elenco delle domande** e dei nominativi, dai D.T. aspiranti alla data del 27.03.2022 alla nomina che hanno presentato domanda nei termini, e dai D.T. nominati con provvisorio D.D.G. in data 11.05.2022, nonchè dei documenti presentati dagli stessi;
- B) Decreto *protocollato* di nomina della **Commissione esaminatrice** nella procedura concorsuale per titoli relativa all'Avviso pubblico bandito con D.D.G. n. 0010060 del 16.03.2022, nonché i **Verbali di riunione** atti alla valutazione dei curricula e delle domande presentate;
- C) L'atto *protocollato* **Verbale di individuazione dei destinatari di nomina**, a firma del Presidente della Commissione, ai sensi dell'atto di indirizzo del Ministro sull'esercizio della funzione ispettiva tecnica prot. n. 1046 del 2017, con valutazione ai sensi dell'articolo 6 della citata direttiva (come indicato nell'avviso pubblico!);

IN DIRITTO

VIOLAZIONE DEL D.LGS. 82/2005 (Codice Digitale - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE DEI

PRINCIPI DI LEGALITA', DI SUSSIDIARIETA' E DI LEALE COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

La motivazione del provvedimento impugnato, oltre ad essere generica e non ancorata ad elementi oggettivi, ma è palesemente illegittimo per i motivi suesposti ut supra.

A) QUESTIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI:

Sussiste la giurisdizione del giudice adito; Sussiste la competenza del giudice adito; Il ricorso è tempestivo nel termine di giorni 60 con scadenza al 11.07.2022; Sussiste la legittimazione del ricorrente a impugnare gli atti; Sussiste l'interesse dell'istante al ricorso a tutela del diritto e dell'interesse legittimo alla tutela di ogni buon diritto

B) NEL MERITO:

Il provvedimento impugnato di diniego di accesso agli atti si appalesa manifestatamente illegittimo e va', pertanto, annullato per violazione delle norme sulla trasparenza della amministrazione, per violazione del codice sulla digitalizzazione, per violazione delle norme sul FOIA e sull'accesso agli atti cd. Generalizzato.

«Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 7, Legge 7 agosto 1990 n. 241 (omesso avviso dell'avvio del procedimento)».

«Violazione di legge, e, in particolare, dell'art. 3, Legge 7 agosto 1990 n. 241 (mancanza o insufficienza della motivazione)».

Il provvedimento impugnato è già ora idoneo a produrre effetti irreversibili, determinando un pregiudizio grave ed irreparabile in capo al ricorrente per carenza di trasparenza amministrativa e di carenza del cd. Giusto procedimento.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni sul segreto di Stato, d'ufficio, e statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. In particolare, i dati personali pubblicati sono

«riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

Le disposizioni sulla trasparenza contribuiscono a definire il livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche anche ai fini di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

Il 23 giugno 2016, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.132 del 8-6-2016), che ha apportato rilevanti modifiche in tema di obblighi di pubblicazione per le finalità di trasparenza e in tema di diritto di accesso civico. In base all’art. 42 delle disposizioni transitorie, le pubbliche amministrazioni dovranno adeguarsi alle novità introdotte ed assicurare l’effettivo esercizio del diritto di accesso civico, così come modificato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore decreto. Si ricordino in proposito:

► **Circolare RPTC 5/2019 del 15 novembre in materia di modalità di adempimento degli obblighi di pubblicità previsti dall’art. 14, commi 1, 1-bis e 1-ter del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 per i titolari di incarichi politici e i titolari di incarichi dirigenziali. Circolare RPTC 4/2019 del 30 settembre in materia di obblighi di pubblicità previsti dall'art. 14 commi 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. n. 33/2013 per i titolari di incarichi dirigenziali.**

Ne consegue che il provvedimento impugnato di diniego si appalesa manifestamente illegittimo e va', pertanto, annullato ipso iure.

@@@

Tanto premesso e ritenuto, lo scrivente Avv. Bisceglie Loredana, in proprio, come ut supra rappresentata difesa e domiciliata, per sostenere le proprie ragioni di doglianza nei confronti dell’odierno resistente Ministero della Istruzione per la illegittimità dell’atto amministrativo di

nomina suddetto emesso illegittimamente, stante il danno grave che ne deriva conseguentemente nella sfera giuridica del ricorrente, considerata altresì la prolungata inerzia delle amministrazioni adite in via amministrativa “in autotutela” e le omesse pronunce in merito alla domanda di riforma degli atti lesivi, quivi, con il presente atto

RICORRE

a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito acche', previa fissazione di UDIENZA, Voglia pronunciarsi anche con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 56 c.p.a. e, per lo effetto emettere provvedimento di SOSPENSIVA del D.D.G. prot.llo n. 17502 U.S.R. per il Lazio di Roma, pubblicato all'albo informatico su comunicazione.lazio@istruzione.it, e degli atti antecedenti e susseguenti illegittimi ipso iure.

Indi si compiaccia a:

- Provvedere IN VIA CAUTELARE, data l'urgenza del provvedere e il palese *fumus boni iuris* ed il *danno grave ed irreparabile*, all'accoglimento della domanda di sospensiva della nomina dei destinatari dell'atto illegittimo, in accoglimento della domanda cautelare proposta, eventualmente fissando altra udienza per la trattazione nel merito, salva richiesta di trattazione congiunta in sede cautelare con sentenza breve in forma semplificata.
- Provvedere NEL MERITO, previa istruttoria di rito, con nomina di COMMISSARIO AD ACTA, onde disporre l'annullamento dell'atto impugnato e di quelli antecedenti e successivi, connessi in via oggettiva e soggettiva, previa declaratoria della rilevanza e non manifesta infondatezza delle diverse questioni di legittimità costituzionale evidenziate nel corpo del presente ricorso introduttivo, che comporteranno anche esse viepiù l'illegittimità dei suddetti provvedimenti.
- Provvedere IN VIA ISTRUTTORIA, alla acquisizione dall'amministrazione del Ministero della Istruzione e degli enti decentrati, specificatamente U.S.R. LAZIO, di tutti gli atti e documenti (decreti, pareri, etc.) del procedimento amministrativo impugnato: l'ATTO AMMINISTRATIVO emesso dal Direttore Generale Dr. Rocco Pinneri in data 11.05.2022 Prot.llo n. 17502 di individuazione di n. 4 dirigenti tecnici a t.d. senza previa istruttoria e nomina della commissione esaminatrice delle domande presentate, compresi gli ulteriori atti connessi, antecedenti e successivi.

- Provvedere, IN VIA GRADATA, a condannare la Amministrazione soccombente al risarcimento di tutti i danni subiti dall'odierna ricorrente, nella qualita', da quantificarsi in sede giudiziale e/o da liquidarsi secondo un giudizio di equità che risulterà in corso di causa e/o di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di sino all'effettivo soddisfo.
- Con CONDANNA, con vincolo solidale delle Amministrazioni chiamate al pagamento delle spese diritti ed onorari di giudizio in favore dello scrivente Avvocato antistatario ed anticipatorio dell'odierna ricorrente, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Sinora la odierna ricorrente si riserva di proporre **motivi aggiunti** di ricorso a seguito del deposito in giudizio da parte dell'amministrazione degli atti del procedimento, nonché anche di ulteriormente produrre, dedurre e documentare, per sostenere le proprie ragioni, di aggiungere o modificare, di più ampiamente esporre ed ampliare, nonchè di depositare e produrre ulteriore documentazione.

Si offre in comunicazione, mediante deposito in cancelleria, la documentazione di cui all' **Indice di produzione atti e documenti** allegati al fascicolo di parte ricorrente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 136, comma 1, c.p.a., il difensore indica il seguente indirizzo di P.e.c. loredanabisceglie@ordineavvocatiroma.org e i seguenti recapiti di fax 0645553439, dove intende ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento. Si vidima il presente atto ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 4 Legge 21.01.1994 n. 53. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6-bis, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sinora si dichiara che trattasi di controversia per la quale il contributo unificato dovuto è pari a quello previsto dalla legge in materia.

Roma, lì 10.07.2022

Firmato Digitalmente

Avv.ssa Loredana Bisceglie

(Firma autografa a mezzo stampa art. 3

Co. 2 Lgs. 39/1993 e D.Lgs. 85/2005)